

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

nota: il presente regolamento si basa sul Prototipo del regolamento dei beni comuni di Labsus. <https://www.labsus.org/2017/04/regolamento-beni-comuni-il-nuovo-prototipo-di-labsus/>

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Principi generali

Articolo 4 – I cittadini attivi

Articolo 5 – Patto di collaborazione

Articolo 6 – Accordo di Comunità

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 – Disposizioni generali

Articolo 8 – Patti di collaborazione

Articolo 9 – Accordo di Comunità

Articolo 10 – Modifiche successive alla sottoscrizione del Patto o Accordo

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 11 – Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 12 – Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

Articolo 13 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni locali

Articolo 14 – Agevolazioni

Articolo 15 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 16 – Formazione

Articolo 17 – Autofinanziamento

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 18 – Comunicazione di interesse generale

Articolo 19 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 20 – Formazione per prevenire i rischi

Articolo 21 – Riparto delle responsabilità

Articolo 20 – Tentativo di conciliazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23 – Clausole interpretative

Articolo 24 – Entrata in vigore e sperimentazione

Articolo 25 – Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 del presente Regolamento, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 17,18, 21 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.

3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantire e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;

b) comune o amministrazione: il Comune di Cavriago nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative, nonché l'Unione dei Comuni della Val d'Enza ed altre amministrazioni;

c) cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;

d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere, su un piano paritario, attività di interesse generale;

e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal

Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

f) i documenti che disciplinano le proposte di collaborazione sono due scelti in coerenza con il tipo di proposta. Accordo di comunità e patto di collaborazione.

g) Accordo di comunità: l'accordo di comunità è il documento che definisce le macro progettualità su tematiche legate all'etica ai valori di sviluppo del territorio o di sue porzioni.

h) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;

i) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività ed integrazione;

l) rigenerazione: interventi volti sia al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica, che di recupero di relazioni umane e senso di appartenenza e identità;

m) gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;

n) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

b) solidarietà;

c) capacità dei cittadini;

d) autonomia e responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

e) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;

f) pari opportunità e contrasto alle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

g) partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;

h) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

i) sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;

- j) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- k) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- l) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- m) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali di tipo informale, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 e gli accordi di comunità di cui all'articolo 6 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione sia umana che urbana dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
- f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
- j) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati e dei soggetti coinvolti.

Articolo 6 - Accordo di Comunità

1. L'accordo di comunità è lo strumento con cui Comune e cittadini, attivi e non, concordano nella visione di futuro per il paese o delle sue zone, facendo da cornice di senso e mettendo in connessione tra loro, se necessario, più patti di collaborazione che perseguono finalità condivise.
2. L'accordo, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare ove lo si ritiene necessario:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le macro azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) La comune visione sul territorio come intenti e impegni da perseguire;
 - d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;

- f) le misure di pubblicità dell'accordo e le modalità di documentazione delle azioni messe in atto, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti;
- g) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- h) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole dell'accordo e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- i) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
- l) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - a) assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - b) consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
 - c) garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un ufficio per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale ufficio, denominato Ufficio Progetti Trasversali (d'ora innanzi Ufficio):
 - a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli accordi e patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
 - b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua, in base all'organigramma dell'Ente e alle competenze di ogni settore, il funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione o degli altri strumenti disponibili. Coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
 - c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione e dell'accordo di comunità, accompagnando i cittadini attivi nella valutazione delle azioni svolte.
 - d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.

3. Il Comune può autonomamente individuare in apposito elenco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e proporre ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione o accordi di comunità.

4. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione o gli accordi di comunità.

Articolo 8 – Patti di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione sia umana che urbana dei beni comuni.

2. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione presentano la propria proposta di collaborazione sulla base del modello predisposto, anche per via telematica, all'Ufficio. L'Ufficio individua il Responsabile delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge l'attività istruttoria, verifica il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica.

3. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il responsabile lo comunica ai proponenti entro 30 giorni dalla presa in carico come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

4. Qualora sussistano le condizioni per procedere alla stipula, la proposta di collaborazione, viene pubblicata sul sito del Comune di Cavriago, restando pubblica per 10 giorni, rimanendo inclusiva e aperta ad eventuali adesioni.

5. L'Ufficio o il Responsabile delegato competente possono ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando dopo 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso almeno un'assemblea con i soggetti interessati a sottoscrivere il patto.

6. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

7. Il Responsabile competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera la proposta che verrà pubblicata sul sito dell'Ente.

8. Il patto di collaborazione viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione.

9. Il patto di collaborazione, una volta approvato dalla Giunta Comunale può essere illustrato in Consiglio Comunale su indicazione del Sindaco.

Articolo 9 – Accordo di comunità

1. L'accordo di comunità è lo strumento con cui Comune e cittadini, attivi e non, concordano nella visione di futuro per il paese o delle sue zone, facendo da cornice di senso e mettendo in connessione tra loro, se necessario, più patti di collaborazione che perseguono finalità condivise.

2. I cittadini che intendono stipulare accordi di comunità presentano la propria proposta di collaborazione sulla base del modello predisposto, anche per via telematica, all'Ufficio.

L'Ufficio individua il Responsabile delegato alla sottoscrizione dell'accordo di comunità, che svolge l'attività istruttoria, verifica il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica.

3. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula dell'accordo di comunità, il responsabile lo comunica ai proponenti entro 30 giorni dalla presa in carico come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

4. Qualora sussistano le condizioni per procedere alla stipula, la proposta di collaborazione, viene pubblicata sul sito del Comune di Cavriago, restando pubblica per 10 giorni, rimanendo inclusiva e aperta ad eventuali adesioni.

5. L'Ufficio o il Responsabile delegato competente possono ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando dopo 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso almeno un'assemblea con i soggetti interessati a sottoscrivere l'accordo.

6. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per accordi di comunità l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

7. Il Responsabile competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera la proposta che verrà pubblicata sul sito dell'Ente.

8. L'accordo di comunità viene sottoscritto dal Responsabile competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione dell'accordo di comunità.

9. Il patto di collaborazione, una volta approvato dalla Giunta Comunale può essere illustrato in Consiglio Comunale su indicazione del Sindaco.

Articolo 10 – Modifiche successive alla sottoscrizione del Patto o Accordo

1. Rimane ferma la possibilità che, successivamente alla sottoscrizione del Patto o dell'Accordo si proceda con modifiche o integrazioni agli stessi per sopravvenute esigenze, oppure per modifiche dei ruoli o dei soggetti firmatari. In tal caso le modifiche faranno parte di un atto integrativo dell'Accordo o Patto, da approvarsi con determina dirigenziale, previa valutazione della Giunta Comunale.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE URBANA E UMANA E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 11 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione urbana e umana e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione e dall'accordo di comunità di cui agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dell'accordo e dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione o dell'accordo da parte del Comune.

3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione e gli accordi aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata dei patti di collaborazione e degli accordi non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 12 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) polizze assicurative;
 - c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

Articolo 13 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione o dell'accordo che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del

Regolamento Canone Unico, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento Canone Unico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione e accordi di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Art. 14 – Agevolazioni

1. I patti di collaborazione e gli accordi possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.

2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.

3. Qualora il patto di collaborazione o l'accordo abbiano ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 15 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 16- Formazione

1. Il Comune può promuovere e organizzare percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.

2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione e accordi fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

Articolo 17 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani e umani a condizione che sia

garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 18 – Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani e umani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 19 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione e dagli accordi.

2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione e/o nell'accordo.

4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione e/o nell'accordo, valutazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili ed utilizzate.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 20 - Formazione per prevenire i rischi.

1. Il Comune può promuovere la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate. Fermo restando che la copertura assicurativa è a carico dei cittadini attivi

Articolo 21 - Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. L'accordo di comunità indica e disciplina i ruoli e gli indirizzi che come comunità si decide di perseguire per lo sviluppo sostenibile del progetto per il territorio.
3. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Articolo 22 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione davanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più

favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.

Articolo 25 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale possono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.